

**Audizione informale, in videoconferenza, in relazione  
al ddl 1902 (Disciplina delle professioni del settore cinofilo dei senatori Naturale, Mollame,  
Agostinelli, Maiorino, Nocerino, Giannuzzi, Presutto, La Mura, Donno, Lannutti, Pavanelli e  
Abate)**

dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI)  
- 30 giugno 2021 -

9° Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare

Ill.mo Presidente  
Senatori della 9° Commissione  
Senatori proponenti il ddl 1902

Nel ringraziare per l'audizione di oggi, desideriamo esprimere apprezzamento per l'attenzione del Legislatore- e segnatamente dei Senatori proponenti il ddl 1902 – nei confronti del rapporto uomo-animale e nello specifico del rapporto uomo-cane. E' nota la crescente propensione alla relazione con un cane di proprietà e parimenti la crescente sensibilità sociale per i cani di canili e rifugi, a tutti gli effetti di legge "esseri senzienti".

In questo intervento svolgeremo considerazioni generali sul ddl 1902 in relazione a:

- Contesto giuridico esistente e in divenire
- Ruolo del Medico Veterinario e in particolare del Medico Veterinario Esperto in Comportamento

---

**CONTESTO GIURIDICO E DDL 1902**

Di seguito si fa cenno ad alcuni atti normativi ai quali il ddl 1902 dovrebbe, a nostro avviso, raccordarsi.

---

Il campo di applicazione del ddl 1902 appare rivolto tanto ai cani di proprietà privata che ai cani di canili e rifugi di proprietà pubblica, benché – a nostro avviso- i rispettivi contesti richiederebbero approcci, anche sotto il profilo giuridico, differenziati.

Per i cani non di proprietà basti citare la *Legge Quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo* (Legge 14 agosto 1991, n. 281) che a 30 anni esatti dall'emanazione risulta ormai obsoleta, tanto da auspicare un intervento del Parlamento che ammodernando il quadro di riferimento consenta di agevolare le adozioni dai canili, obiettivo perseguito anche dal ddl 1902, ma a nostro avviso più complesso di come affrontato dal ddl in esame e forse meritevole di un percorso legislativo a sé, non da ultimo per le sue implicazioni di finanza pubblica..

I cani di proprietà in Italia sono 7milioni (fonte: Assalco Zoomark). Nel 2020 dai canili sanitari e rifugio sono stati adottati 42.360 cani (fonte: salute.gov) Complessivamente, in Italia si stima una popolazione nazionale fra i 18 e 29,8 milioni di cani" (fonte: Legambiente), un dato di enorme rilevanza che conferma l'esigenza di disporre di dati più accurati e certi sulla consistenza della popolazione canina in Italia, attraverso una anagrafe nazionale canina compiutamente realizzata su base nazionale – quale si appresta a divenire il SINAAF del Ministero della Salute.

E tuttavia, non si tratterà solo di censire/registrare i cani, come da obbligo vigente, ma- in applicazione del Regolamento (UE) 2019/426 (cd Animal Health Law) in vigore in Italia dal 21 aprile 2021- anche i luoghi, i movimenti e le persone fisiche o giuridiche di riferimento di ciascun cane. Comprese le figure/centri professionali quali quelli prefigurati dal ddl 1902.

A nostro avviso nessuna iniziativa legislativa nazionale dovrebbe prescindere da questa evoluzione.

Conoscere il dato ha lo scopo di indirizzare le leggi e le politiche gestionali ed economiche degli enti preposti e di accrescere la responsabilità della relazione con il cane (e più in generale di un “animale da compagnia”) in chiunque (“*proprietari*” e “*professionisti degli animali*”) sia in relazione con esso (a scopo affettivo, per svolgere attività, per ragioni economico-commerciali, ecc.).

Le definizioni sopra riportate in “*corsivo*” sono contenute nel Regolamento (UE) 2016/429, di cui il Parlamento ha da poco emanato i principi di delega al Governo (Legge 22 aprile 2021, n. 53, articolo 14; Legge di delegazione europea 2019-2020) per trasporlo nell’ordinamento nazionale. Per “*professionista degli animali*” il Regolamento (UE) 2016/429 intende una persona fisica o giuridica che “di professione” si occupa di animali. In base al citato Regolamento e alla sua trasposizione nell’ordinamento nazionale è previsto che i professionisti degli animali ricevano una adeguata formazione.

Poiché i profili professionali individuati nel ddl 1902 paiono rientrare nel contesto regolamentare di cui sopra e nella definizione di “*professionisti degli animali*”, suggeriamo un raccordo fra il ddl 1902 e quanto già prefigurato dal citato Regolamento europeo e dalla Legge di delegazione europea 2019-2020 per quanto di attinenza con gli scopi del ddl in esame.

In Italia, i profili professionali disciplinati dal ddl 1902 risultano già codificati e definiti dalla Norma Tecnica UNI 11790:2020 (Attività professionali non regolamentate –Educatore Cinofilo ed Esperto Cinofilo nell’Area Comportamentale – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza) alla quale riteniamo opportuno attenersi, in quanto discendente dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate). A nostro avviso, il ddl 1902 dovrebbe riferirsi solo e preferibilmente a questa Norma.

---

## IL RUOLO DEL MEDICO VETERINARIO

---

Il ddl 1902 non menziona il Medico Veterinario. Le attività prefigurate dal ddl 1902 presuppongono invece condizioni di salute, benessere e idoneità del cane. Suggeriamo in particolare di considerare il Medico Veterinario Esperto del Comportamento Animale (MVEC) anche in funzione interdisciplinare. Il suo ruolo trova già rispondenza normativa, ad esempio, nelle ordinanze del Ministero della Salute concernenti i profili di tutela dell’incolumità pubblica e nelle Linee Guida per le IAA (Interventi Assistiti con gli Animali). Per citare una norma molto recente, il decreto legislativo 28 febbraio 36/2021 in vigore dal 2 aprile 2021, che tutela l’animale sportivo, incluso il cane, prevedendo l’obbligo di accertamenti preliminari veterinari e la presenza o la reperibilità di un veterinario durante lo svolgimento di attività sportiva.

L’interazione con il MVEC viene espressamente prevista anche dalla sopra citata Norma Tecnica UNI 11790:2020, a garanzia sia del cane (salute e benessere) sia dello stesso professionista (corretta gestione delle responsabilità) e non da ultimo del buon esito dell’attività in svolgimento.

A questo riguardo occorre considerare la definizione di Atto Medico Veterinario (rif. Fnovi) che riserva all’esclusivo esercizio dell’iscritto all’Albo dei Medici Veterinari (...) “*le attività di prevenzione delle malattie fisiche e psichiche degli animali e tutte le relative procedure diagnostiche, terapeutiche - curative, palliative ed eutanasiche - comprese le attività appartenenti alle medicine complementari e del comportamento nonché quelle fisiche e riabilitative (...)*”.

A nostro avviso, la formazione dei profili professionali individuati dal ddl 1902 dovrebbe prevedere nozioni e insegnamenti a cura del MVEC, anche per una interazione interdisciplinare rispettosa dei

ruoli e delle competenze. La scrivente è promotrice di iniziative di collaborazione interdisciplinare con professionalità non veterinarie, attraverso la propria Società Scientifica di riferimento la SISCA (Società Italiana di Scienze Comportamentali Animali) che possono attestare l'importanza per il cane-qualunque sia il suo impiego- di avvalersi di garanzie medico veterinarie e di professionalità tecniche indirizzate alla migliore riuscita degli scopi di ogni relazione uomo-cane.

Anche nel caso di adozione dai canili/rifugi, qualsiasi percorso finalizzato all'adozione non dovrebbe prescindere dal ruolo del Medico Veterinario nel favorire il buon esito del percorso, nell'interesse del cane adottato e del suo adottante.

Si resta a disposizione della Commissione per ogni ulteriore approfondimento.

Dottor Marco Melosi  
Presidente ANMVI

Dottor Raimondo Colangeli  
Vicepresidente ANMVI  
(Settore Medicina Veterinaria Comportamentale)

---

ANMVI  
Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani  
Via S. Trecchi 20  
26100 Cremona  
info@anmvi.it  
anmvi@pec.anmvi.it